

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 515

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 febbraio 2018)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D349/18

10^e cp
ms 14 up

Roma, 21 febbraio 2018

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 febbraio 2018.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

cordialmente,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2015, RELATIVA AI PACCHETTI TURISTICI E AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 E LA DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 90/314/CEE DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'allegato A, punto 2);

VISTA la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTO il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il regolamento (CE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il regolamento (CE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il regolamento (CE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori);

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;



VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....
SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79)

1. Il Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è sostituito dal seguente:

“CAPO I

CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

SEZIONE I

PACCHETTI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

ART. 32

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:

a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, dalle associazioni di cui all'articolo 5 e dalle scuole, le quali sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;

c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 33

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo s'intende per:



venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

h) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera b), numero 2.4);

i) venditore, il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

l) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

m) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

n) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

o) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

p) minore, persona di età inferiore ai 18 anni;

q) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

r) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.

4. Non costituisce un servizio turistico collegato l'acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

SEZIONE II

OBBLIGHI D'INFORMAZIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO

ART. 34



i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3;

2. Per i contratti di vendita di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all'allegato A, parte III, al presente codice.

4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili.

ART. 35

(Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico)

1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di vendita di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.

2. L'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se l'organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.

ART. 36

(Contenuto del contratto di vendita di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto)

1. I contratti di vendita di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile.

2. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

5. Il contratto di vendita di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 34, comma 1, nonché le seguenti:



MODIFICHE AL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO

ART. 38

(Cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico a un altro viaggiatore)

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

ART. 39

(Revisione del prezzo)

1. Dopo la conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
 - a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
 - b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e aeroporti;
 - c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi da 2 a 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

ART. 40



5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

- a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ma non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.

7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione, secondo quanto previsto dalla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

SEZIONE IV

ESECUZIONE DEL PACCHETTO

ART. 42

(Responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto)

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.

4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di



4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.

5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

ART. 44

(Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore)

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore.

ART. 45

(Obbligo di prestare assistenza)

1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

ART. 46

(Risarcimento del danno da vacanza rovinata)

1. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi



l'Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.

9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

10. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.

ART. 48

(Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa)

1. È riconosciuta conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque protezione in caso d'insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore forniscano conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro in cui è stabilito.

2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri diversi è designato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocità l'accesso a qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza o fallimento.

4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto di cui al comma 2. Il punto di contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il più rapidamente possibile, tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

SEZIONE VI

SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

ART. 49

(Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati)

1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore:



e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.

ART. 51-ter

(Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo)

1. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali sezioni.

ART. 51-quater

(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51-quinquies

(Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione)

1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione.

2. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

ART. 51-sexies

(Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore)

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.

3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i



a) al comma 1 dopo la parola: “consumatori” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2”;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’articoli 51-*septies* del Capo I del Titolo VI dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.”.

ART. 51-*octies*

(Applicazione delle sanzioni amministrative)

1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 51-*novies*

(Sanzioni amministrative previste con legge delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell’ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.”.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;”.

2. Ai pacchetti di cui all’articolo 33, comma 1, lettera b), e ai viaggiatori di cui all’articolo 33, comma 1, lettera f), dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si applicano gli articoli 49, comma 7, 51, commi 2 e 6, 62, 64 e 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, come modificato ai sensi del comma 1.



Parte I

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. — Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il



- del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. — Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
 8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
 9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
 10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. — Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, per esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY. [Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale.]

Parte III

Modulo informativo standard qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v)

Se concludete un contratto con la società AB non oltre 24 ore dopo il ricevimento della conferma di prenotazione da parte della società XY il servizio turistico fornito da XY e AB costituirà un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui alla direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni: Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302



Parte I

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno.

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi. Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi. Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazione]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY. Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti, con parti diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY. Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale pertinente[*HYPERSLINK*]



Parte III

Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra società/alla società XY o del contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Sito web dove è possibile reperire la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale.]



Parte V

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera b), è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti a XY per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che non è previsto un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]



le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un diverso livello di tutela (c.d. "divieto di gold plating", in base al quale la revisione della disciplina nazionale, in attuazione del diritto europeo, non può introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive).

In questa prospettiva, la direttiva si presenta particolarmente dettagliata e lascia un ridotto margine di discrezionalità ai singoli Stati membri nel recepimento delle sue disposizioni. Pertanto, si è ritenuto di predisporre un testo per quanto più possibile fedele alla formulazione letterale delle norme della direttiva, mantenendo altresì, laddove non strettamente necessario, le espressioni presenti nella versione italiana del testo europeo, dalla quale ci si è discostati soltanto nei casi in cui gli istituti giuridici dell'ordinamento nazionale di riferimento hanno reso necessario uno specifico adeguamento terminologico. Così, per esempio, per esigenze di aderenza al testo della direttiva si è convenuto di mantenere l'espressione "pacchetto turistico". Allo stesso tempo si è cercato di uniformare il linguaggio e i concetti giuridici a quelli invalsi nel diritto interno, mirando a collocare coerentemente gli istituti nelle corrispondenti categorie del codice civile, evitando ambiguità lessicali e concettuali, salvo che non si trattasse di istituti nuovi o affatto speciali. Così, alcune espressioni adottate nella proposta di decreto legislativo rispondono all'esigenza di offrire un corretto inquadramento di alcune figure previste dalla direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale, per cui si è optato, ad esempio, per "eccessivamente oneroso" in luogo di "costi sproporzionati", per la formula "recesso" in luogo di "annullamento", per il solo termine "inadempimento", in coerenza con l'art. 1218 del codice civile, che assorbe la nozione di "inesatta esecuzione" impiegata dalla direttiva.

Per quanto attiene ai margini di discrezionalità attribuiti al legislatore nazionale, ci si è attenuti ad alcuni criteri direttivi di fondo, che hanno guidato la predisposizione dell'intero schema di articolato. Tra questi, in particolare, si è ritenuto opportuno recuperare nel testo normativo le indicazioni formulate nei diversi "considerando" della direttiva, nella prospettiva di garantire un recepimento completo e coerente delle indicazioni precettive europee.

Nel contempo, si è prestata massima attenzione nell'assicurare un adeguato bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte dal recepimento della direttiva, avendo cura di operare secondo il principio di massima salvaguardia dei diritti dei consumatori (*rectius*, "viaggiatori") e, allo stesso tempo, di garantire agli operatori del turismo condizioni adeguate di concorrenzialità nell'esercizio della relativa attività economica. La direttiva ritiene infatti opportuno distinguere i "viaggiatori" dai consumatori, in quanto la categoria che si intende tutelare comprende anche coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, o i lavoratori autonomi o altre persone fisiche, qualora non definiscano le modalità di viaggio in base a un accordo generale. Ciò perché non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che

Il decreto di recepimento – il nuovo Capo I del Titolo VI del codice del turismo

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato dal gruppo di lavoro di esperti costituito con decreto del Direttore generale Turismo n. 389 del 25 ottobre 2017, all'esito di una approfondita istruttoria tecnica della Direzione competente che ha provveduto alle audizioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative (tra cui: Federazione turismo organizzato, Federturismo travel, Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo, Assoviaggi, Federalberghi). Con riferimento alla fase di consultazione delle associazioni rappresentative degli operatori economici del settore e dei consumatori, la Direzione ha adottato un'univoca procedura e metodologia, consistente nella ricezione di note e osservazioni sul testo della direttiva nella versione ufficiale tradotta in lingua italiana.

La presente proposta di recepimento è presentata in adempimento dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 2, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), che individua quale termine di scadenza il 1° gennaio 2018. Tuttavia, poiché ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato A, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il termine di recepimento è individuato nel 21 febbraio 2018. In proposito giova ricordare, altresì, che a norma dell'articolo 28 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa europea, e che le nuove disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2018.

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli.

In particolare, l'art. 1 dello schema proposto sostituisce integralmente l'attuale Capo I del Titolo VI del codice del turismo. L'articolo 2 dello schema modifica il codice di consumo nel senso di aggiornare i riferimenti ivi contenuti al codice del turismo al recepimento della direttiva 2015/2302 e nell'individuare quali disposizioni del codice del consumo si applicano anche ai pacchetti turistici. L'articolo 3 fissa come termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1 luglio 2018 dettando disposizioni finali e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il recepimento della direttiva introduce alcune nuove regole in materia di pacchetti turistici, innovando soprattutto alcuni aspetti che si avrà cura di indicare di seguito.

Il nuovo Capo I del Titolo VI del codice del Turismo, dedicato ai contratti del turismo organizzato, risulta così suddiviso: Sezione I "Pacchetti turistici e servizi turistici collegati", articoli 32-33; Sezione II "Obblighi d'informazione e contenuto del contratto di vendita di pacchetto

L'art. 33 riprende tutte le definizioni contenute nella direttiva relative alla nozione di "servizio turistico", indicando quando una combinazione di servizi, pur se intervenuta successivamente alla stipula del contratto (per esempio, buono regalo per un pacchetto turistico) oppure mediante piattaforme *on-line*, è da considerare pacchetto turistico e specificando altresì la (nuova) nozione di "servizi turistici collegati", che offre comunque alcune garanzie ai viaggiatori se pur in misura minore rispetto ai pacchetti turistici.

In particolare, vi è un ampliamento della nozione di «pacchetto turistico» e di contratto di vendita di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie e si chiarisce che comprende anche i contratti *on-line*, i pacchetti su misura e i pacchetti c.d. "dinamici", con esclusione delle semplici escursioni, dei contratti di *business travel* e dei viaggi organizzati dalle associazioni non riconosciute nel limite massimo di due all'anno. Si conferma che per la configurazione del pacchetto turistico non è necessario il servizio di trasporto, per cui sono pacchetti anche quelle combinazioni offerte dai villaggi turistici che comprendono alloggio e visite guidate oppure attività sportive e di animazione. Non sono servizi turistici a se stanti quelli che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico, come per esempio il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, il servizio di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nell'ambito di una visita guidata o i transfer tra un albergo e un aeroporto o una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, o l'accesso a strutture *in loco*, come piscina, sauna, centro benessere o palestra, incluso per i clienti dell'albergo. Nella definizione di pacchetto turistico rientra ovviamente la crociera turistica, nella quale il trasporto è un elemento essenziale ma non rappresenta l'elemento teleologico, che consiste invece nella realizzazione di un viaggio per finalità ricreative (cfr. considerando 17).

I servizi turistici collegati sono definiti come servizi turistici acquistati con contratti distinti presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione *on-line*, per i quali si prevede l'estensione degli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione al viaggiatore.

Sono inoltre specificate le figure professionali tipicamente addette al commercio di viaggio, nelle diverse vesti di organizzatore, venditore, o semplicemente professionista. L'organizzatore del viaggio corrisponde normalmente a un tour operator, ossia colui che realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico che può vendere i pacchetti turistici sia in via diretta sia attraverso altri soggetti. Al posto dell'intermediario si ripropone la figura del "venditore" (già presente nella precedente formulazione del codice del consumo), che vende pacchetti turistici realizzati da un organizzatore. Viene mantenuto fermo il principio secondo cui la fatturazione separata dei diversi

L'art. 35 enuncia il principio del carattere vincolante delle informazioni di cui all'articolo 34. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate. Ogni eventuale modifica va comunicata prima della conclusione del contratto, e il viaggiatore non è tenuto al pagamento di eventuali costi o spese non comunicati

L'art. 36 consente che la forma del contratto sia anche non scritta, modificando sul punto la previsione attuale dell'art. 35 del codice del turismo, che richiede la forma scritta. Ciò anche in considerazione dell'espandersi dei contratti stipulati on-line. Copia del contratto va comunque consegnata su un supporto durevole (quindi anche via e-mail).

L'art. 37 precisa che l'onere della prova inerente all'adempimento degli obblighi informativi ricade sul professionista. L'art. 37, comma 2, ripete il contenuto dell'attuale art. 37, comma 4, codice del turismo, rendendo esplicita la possibilità per il consumatore di fare ricorso all'Autorità in caso di pubblicità ingannevole. Mentre non pare che possa configurare un'ipotesi di *gold plating* (è stata inserita in sede di recepimento della direttiva 90/314/CEE che pure non prevedeva alcunché al riguardo), la fattispecie, facendo rinvio ed essendo assorbita dalla disciplina interna relativa al divieto di pubblicità ingannevole, ha soltanto una funzione rafforzativa, allo scopo di rendere maggiormente esplicito il divieto.

La disciplina delle modifiche al contratto di pacchetto turistico di cui alla **Sezione III (artt. 38-41)** riproduce le previsioni assai dettagliate contenute negli articoli da 9 a 12 della direttiva.

L'art. 38 consente al viaggiatore di cedere il contratto, con preavviso dato almeno 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto, ad altro soggetto idoneo; in tal caso entrambi sono obbligati in solido al pagamento del prezzo.

L'art. 39 prevede che il prezzo del contratto possa essere aumentato solo se espressamente previsto e al ricorrere di ipotesi tassative, legate alla variazione dei prezzi del carburante, di tasse o diritti o dei tassi di cambio, nonché previa comunicazione almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Ove sia previsto l'aumento del prezzo, in caso di aumento dei costi suddetti il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nel caso di diminuzione il prezzo deve essere corrispondentemente diminuito. In ogni caso, ove l'aumento del prezzo superi l'8 per cento del prezzo pattuito, il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere le relative spese (eccetto le spese amministrative).

L'art. 40 consente all'organizzatore di riservarsi di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali diverse dal prezzo, ove siano di scarsa importanza. La scarsa importanza va valutata con riferimento all'art. 1455 del codice civile, che funge da parametro, e quindi il giudizio di (non) gravità deve essere fatto alla stregua di tale norma. Ove le modifiche proposte siano significative, o non possano essere soddisfatte specifiche richieste del viaggiatore o in caso di aumento del prezzo oltre

consentite limitazioni dell'obbligazione risarcitoria per i danni alla persona, l'articolo 43, comma 5, nel recepire il disposto dell'articolo 14, comma 4, della direttiva, stabilisce che il contratto di pacchetto turistico possa prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Con riferimento ai termini prescrizionali introdotti dall'articolo 43 dello schema, relativi al diritto alla riduzione del prezzo ed al diritto al risarcimento dei danni, si è cercato, per quanto possibile, di allineare l'effetto preclusivo ai termini prescrizionali brevi previsti dalla disciplina delle singole prestazioni incluse nei pacchetti turistici. In dettaglio, l'articolo 43, comma 7, prevede il termine di due anni, nel limite minimo indicato dall'articolo 14, par. 6, della direttiva, così da non precludere il regolare esercizio del diritto di regresso. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona, invece, si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a norma dell'articolo 43, comma 8, dello schema. L'organizzatore può comunque avvalersi di eventuali limitazioni al risarcimento dei danni previste a favore del fornitore di servizi turistici da convenzioni internazionali.

L'art. 44 prevede che il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore. In tale caso, ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al primo comma è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore.

L'art. 45 prevede, a carico dell'organizzatore, l'obbligo di prestare assistenza al viaggiatore, sia con riguardo ai servizi sanitari o all'assistenza consolare sia assistendolo nelle comunicazioni a distanza.

L'articolo 46 dello schema di recepimento mantiene la consolidata fattispecie del danno da vacanza rovinata, così come disciplinato dall'attuale articolo 47, comma 1, del codice del turismo, avendo tuttavia cura di precisare meglio l'imputazione delle rispettive responsabilità in capo all'organizzatore ed al venditore in funzione della diversa natura giuridica del contratto di pacchetto turistico e del contratto di intermediazione di viaggio. In proposito, giova evidenziare, altresì, che nella individuazione del relativo termine prescrizionale si supera il sistema del "doppio termine", già previsto dall'articolo 47, comma 2, del codice del turismo, in favore del solo termine triennale, precisando altresì che il *dies a quo* coincide con la data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza (come già nel codice del turismo). Il risarcimento del danno morale, dovuto alla delusione ed allo stress subiti a causa del disservizio, è stato ampiamente ammesso dalla Corte di Cassazione,

Quest'ultima disposizione, che prevede la pubblicazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di informazioni sui possibili rischi derivanti dai viaggi all'estero, costituisce infatti un parametro primario di valutazione della normale diligenza di cui il cittadino è chiamato a fare uso nella decisione di intraprendere viaggi all'estero.

L'art. 48 prevede il riconoscimento reciproco delle protezioni in caso d'insolvenza previste dagli Stati membri conformi alla direttiva. Si individua inoltre quale punto di contatto centrale la Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione. Se uno Stato membro dubita dell'efficacia delle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto, che risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

L'articolo 19 della direttiva innova profondamente il quadro giuridico introducendo la nuova disciplina dei servizi turistici collegati, come meglio risulta dalla **Sezione VI** dello schema di recepimento, che riprende fedelmente il contenuto della normativa europea. In particolare, viene estesa anche a questa ipotesi la protezione del viaggiatore in caso di fallimento o insolvenza dell'organizzatore prevista dagli articoli 47 e 48. Viene previsto un particolare onere informativo a carico del professionista che agevola un servizio turistico collegato, la cui violazione comporta l'applicazione della disciplina di maggior tutela prevista a favore del viaggiatore che acquisti un pacchetto turistico. Il professionista, diverso dal professionista agevolante, che concluda un contratto di servizio collegato a un altro deve informare il professionista agevolante.

La disciplina della responsabilità del venditore di pacchetto turistico, secondo le previsioni della **Sezione VII** (articoli 50-51-quater) dello schema, costituisce un elemento particolarmente significativo della nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato.

L'art. 50, nel dare applicazione all'articolo 13, par. 1, della direttiva, qualificato il contratto che lega il viaggiatore e il venditore come autonomo contratto di intermediazione di viaggio, introduce una disciplina specifica della responsabilità del venditore di pacchetto turistico, distinta rispetto a quella dell'organizzatore di viaggi, secondo la tradizione, ormai ampiamente consolidata, affermata nell'ordinamento interno. Il codice del turismo attuale (art. 43, c.1) prevede che l'organizzatore e l'intermediario (venditore) sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità. La nuova previsione introduce norme specifiche e regole più chiare in materia di responsabilità dell'agente intermediario nella vendita dei pacchetti e nella prenotazione dei servizi turistici, distinta rispetto a quella dell'organizzatore di viaggi, secondo l'impostazione consolidata. L'agente di viaggi risponde nei confronti del viaggiatore in base alle regole del mandato, mentre è considerato come organizzatore nel caso in cui ometta di fornire al viaggiatore il modulo informativo standard e le informazioni relative all'organizzatore, ovvero ometta di informare il

da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività. Si specifica che i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni rappresentano entrate eventuali il cui ammontare è di difficile quantificazione. Con il comma 8 dell'articolo 51-*septies* si introduce un meccanismo di destinazione dei proventi analogo a quello vigente per le fattispecie già oggi disciplinate. Viene, infatti, integrato l'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 – legge finanziaria 2001, prevedendo che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in oggetto siano destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei viaggiatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.

La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dall'articolo 51-*octies* dello schema di recepimento, è attribuita all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La previsione rinvia, limitatamente ai poteri istruttori dell'Autorità e alle modalità procedurali con cui la stessa deve condurre l'accertamento delle violazioni in questione, alle regole procedurali di cui all'art. 27 del codice del consumo.

L'art. 2 dello schema regola i rapporti della nuova disciplina con il codice del consumo. Al riguardo, si conferma l'esclusione ai contratti del turismo organizzato di parte della disciplina del codice del consumo (relativa alle informazioni precontrattuali, al diritto di recesso, alle sanzioni *etc*), trattandosi delle stesse materie regolate dal codice del turismo, come novellato, e salve comunque alcune norme del codice del consumo esplicitamente richiamate. La disposizione va ovviamente coordinata con il rinvio alle disposizioni del codice del consumo, se compatibili, inserita nell'art. 32, comma 3, del nuovo Capo I del Titolo VI del codice del turismo.

L'art. 3, oltre a stabilire, in conformità alla direttiva, la data di entrata in vigore della nuova disciplina (1 luglio 2018), prevede altresì, al fine di evitare dubbi applicativi, che essa si applichi ai contratti conclusi a decorrere dalla medesima data.

L'art. 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Descrizione degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.

Il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti: ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet che è diventato via via il mezzo più importante attraverso il quale vengono offerti e venduti i servizi turistici, non solo nella forma dei tradizionali pacchetti preconfezionati ma molto più spesso personalizzati. La direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio si propone di adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative.

Ad eccezione dell'articolo 51-*septies*, di cui si parlerà in seguito, le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame configurano norme di natura ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica, prevedendo, peraltro, adempimenti a carico di soggetti privati.

Per quanto riguarda la norma sopra richiamata, si specifica quanto segue.

L'articolo 51-*septies* riguarda le sanzioni amministrative. Tale norma, facendo salvi le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per le pratiche commerciali scorrette, così come disciplinati alla Parte II, Titolo III, Capo III, dall'articolo 27 all'articolo 27-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, prevede l'ammontare delle specifiche sanzioni a carico dell'organizzatore o del venditore nel caso in cui contravvengano ai corrispondenti obblighi elencati nel medesimo articolo.

L'articolo 51-*octies* prevede che le attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni siano affidate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibendone la continuazione ed eliminandone gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Di conseguenza l'attività indicata non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.

Si specifica che i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni rappresentano entrate eventuali il cui ammontare è di difficile quantificazione. Con il comma 8 dell'articolo 51-*septies* si introduce un meccanismo di destinazione dei proventi analogo a quello vigente per le fattispecie già oggi disciplinate. Viene, infatti, integrato l'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 – legge finanziaria 2001, prevedendo che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in oggetto siano destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato da istituirsi nell'ambito del Capo 18 e possono essere riassegnate con



Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio ...

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Titolo: : Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti: ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet che è diventato via via il mezzo più importante attraverso il quale vengono offerti e venduti i servizi turistici, non solo nella forma dei tradizionali pacchetti preconfezionati ma molto più spesso personalizzati. La direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio si propone di adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative. Lo schema di decreto legislativo in esame è diretto al recepimento della richiamata direttiva. Lo schema di decreto è presentato in adempimento dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 2, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017). Il termine di recepimento è individuato nel 21 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 163 del 2017 che rinvia alle modalità di adozioni dei decreti di attuazione delle direttive europee di cui all'allegato A della legge di delegazione ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. A norma dell'articolo 28 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative,

5. *Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'intervento normativo non pone problemi di compatibilità con le competenze esclusive e concorrenti delle regioni a statuto ordinario e con le prerogative delle regioni a statuto speciale. In considerazione tuttavia della contiguità e del parziale intreccio con la materia del turismo, ricadente nelle competenze regionali ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, il Ministero ritiene opportuno sottoporre lo schema di decreto, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, all'esame della Conferenza Stato-regioni, al fine di acquisirne il parere.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Effettuata la verifica, non sono stati riscontrati profili di incompatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono in corso progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti nella materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo costituisce il recepimento della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

E' stata archiviata, dopo quasi quattro anni, la procedura d'infrazione (PI 2012/4094) aperta

termine “viaggiatore” al posto del precedente “turista”. Conferma altre espressioni già contenute nel codice del turismo, quali “contratti di vendita di pacchetti turistici”. In ogni caso, non si pongono problemi di coerenza con le definizioni in uso, anche se i nuovi contratti dovranno utilizzare le nuove definizioni.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto provvede a sostituire il Capo I del Titolo VI del codice del turismo. A causa della minuziosità della direttiva e delle novità introdotte non si è ritenuto di poter intervenire novellando i singoli articoli. Si è novellata inoltre la lettera g) dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi provvedimenti attuativi di natura normativa.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva della direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

RELAZIONE AIR

Referenti: Maria Cristina Dattoli – ufficio legislativo
mariacristina.dattoli@beniculturali.it – tel. 06-67232975

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

Il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti: ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet che è diventato via via il mezzo più importante attraverso il quale vengono offerti e venduti i servizi turistici, non solo nella forma dei tradizionali pacchetti preconfezionati ma molto più spesso personalizzati. La direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio si propone di adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative. Lo schema di decreto legislativo in esame è diretto al recepimento della richiamata direttiva. Lo schema di decreto è presentato in adempimento dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 2, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017). Il termine di recepimento è individuato nel 21 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 163 del 2017 che rinvia alle modalità di adozioni dei decreti di attuazione delle direttive europee di cui all'allegato A della legge di delegazione ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. A norma dell'articolo 28 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa europea. Le nuove disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2018.

nel senso più ampio del termine, in quanto comprendente anche coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato dal gruppo di lavoro di esperti costituito con decreto del Direttore generale Turismo n. 389 del 25 ottobre 2017, all'esito di una approfondita istruttoria tecnica della Direzione generale Turismo del MiBACT che ha provveduto alle audizioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative (tra cui: Federazione turismo organizzato, Federturismo travel, Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo, Assoviaggi, Federalberghi). Con riferimento alla fase di consultazione delle associazioni rappresentative degli operatori economici del settore e dei consumatori, la Direzione ha ricevuto, su sua richiesta, note e osservazioni sul testo della direttiva nella versione ufficiale tradotta in lingua italiana. Inoltre, con nota del 2 febbraio 2017 del Ministero dello sviluppo economico sono pervenuti ulteriori suggerimenti e osservazioni anche sullo schema di decreto legislativo di recepimento da parte delle associazioni di categoria.

In considerazione della contiguità e del parziale intreccio con la materia del turismo, ricadente nelle competenze regionali ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, il MiBact ha ritenuto di portare lo schema di decreto, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, all'esame della Conferenza Stato-regioni, al fine di acquisirne il parere.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile in considerazione dell'esigenza di modificare lo status quo a seguito della Direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. In mancanza di formale recepimento lo Stato italiano sarebbe passibile di procedura di infrazione, dato che si avrebbe una diversità di regime normativo in materia rispetto a quanto previsto a livello di Unione europea.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state valutate come possibili opzioni alternative all'intervento regolatorio. Con la nuova direttiva si è scelto di passare da una "armonizzazione minima" a una "armonizzazione forte", introducendo una disciplina più dettagliata e prescrittiva per creare un contesto di maggiore omogeneità normativa. La vecchia direttiva, infatti, contenendo principi di carattere generale, lasciava un eccessivo margine di discrezionalità ai singoli Paesi membri e si è rivelata nel tempo insufficiente, consentendo una sensibile diversificazione dei regimi giuridici tra i diversi Paesi. La direttiva si presenta particolarmente dettagliata e lascia un ridotto

gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.):

Il presente decreto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La verifica del raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata nell'ambito delle funzioni svolte dagli uffici dell'Amministrazione competente in materia con le risorse amministrative e gestionali esistenti.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio non ha alcuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto:

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento, oltre alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali e del turismo.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere costantemente monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività degli Uffici delle Amministrazioni dei beni e delle attività culturali e del turismo attraverso contatti con le associazioni di categoria e con l'AGCM, atteso che la Sezione IX (artt. 51-septies-51-novies) introduce uno specifico apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla normativa europea.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio: